Bolzano, lì 20 marzo 2020 **CONTOR INFORMA 05-08 / 2020**anno 2020

DECRETO „CURA ITALIA“

Vediamo le principali novità del decreto.

NOVITÁ FISCALI

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo (Art. 60 und 62)

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per gli altri contribuenti (soggetti sotto i 2 milioni di euro)

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Non sono sospesi i termini di pagamento delle ritenute di lavoro autonomo.

Altre sospensioni per soggetti sotto i 2 milioni di fatturato (Art. 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non sono sospesi i termini di pagamento delle ritenute di lavoro autonomo.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (Art. 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Imprese operanti nei sottori maggiormente colpiti

Per le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti la sospensione die pagamenti al 31/05 vale a prescindere dal limite di fatturato, in fondo alla nostra circolare è riportato un elenco delle attività comprese in questa previsione.

Non sono sospesi i termini di pagamento delle ritenute di lavoro autonomo.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle (Art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Ritenute sulle fatture die libero professionisti (Art. 62)

I compensi percepiti dai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Questo vale per le sole fatture incassate dal 17 al 31 Marzo.

Indennità una tantuma autonomi e co.co.co. (Art. 27)

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, agli autonomi titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private(Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Non sono ancora chiare le norme attuative che regoleranno l´accesso al bonus, ma nel frattempo **è fondamentale richiedere (se non ancora richiesto) il proprio codice PIN sul portale dell´INPS**. La richiesta puó essere effettuata su questo portale https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp , cliccando su "Richiedi PIN".

All´art 44 ha inoltre disposto il ricorso al fondo per il reddito di ultima istanza, con il quale si dovrebbe garantire a tutti colo che non rientrano nella precedente previsione (ad es. geometri, architetti, avvocati, etc.) di ottenere una similare forma di sostegno. I fondi stanziati non sono molti è da attendersi quindi che non sará a favore di tutti.

Credito d'imposta contratti di locazione (Art. 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il bonus è riconosciuto ai soli imprenditori che hanno dovuto chiudere l´attivitá a seguito dell´introduzione del

decreto

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (Art. 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 40.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Sospensione mutui prima casa (Art. 54)

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dal COVID-19 (Art. 56)

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Detrazione erogazioni (Art. 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Altre proroghe (Art. 61 und 67)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

NOVITÁ DI DIRITTO DEL LAVORO

Cassa integrazione

E' prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e di osservare gli ordinari termini procedimentali.
I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.
È prevista una forma di tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Mancano tuttora gran parte delle norme attuative, non è quindi ancora possibile inoltrare domande agli enti preposti.

Congedo straordinario (Art. 23)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità.
Durante queste assenze non è consentito il licenziamento.
Limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, viene incrementato di ulteriori 12 giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di 3 giorni per il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap.

Quarantena (Art. 26)
Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19 ai periodi di malattia.

Lavoratori stagionali del settore turismo (Art. 29)
È prevista l'erogazione di un´**indennità "per il mese di marzo" pari a 600 euro,** che non concorre alla formazione del reddito, erogata dall'Inps su domanda per i **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti terma**li che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione.

Bonus straordinario per i collaboratori (Art. 63)
È disposta l'erogazione di un bonus di 100 euro, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga - se possibile – con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

NASPI e DIS-COLL (Art. 33)
Il termine di presentazione delle domande di NASPI e DISCOLL sono prorogate da 68 a 128 giorni.

Altre regole (Art. 39 e Art. 46)
Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è precluso - per 60 giorni - l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti. E' previsto, altresì, che - durante tale periodo - il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Elenco delle attivitá maggiormente colpite

Als solche definiert das Dekret Nr. 18 vom 17. März 2020 folgende:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Cordiali saluti
CONTOR

Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.